



COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote TASI anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18:00, convocato come da avvisi, scritti in data 29/08/2014, consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da dichiarazione, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Cons. sig. Magisano Giuseppe in seduta X ordinaria straordinaria - straordinaria e d'urgenza X di prima - seconda convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Presente (si-no)
1	DORIA Alessandro	SI
2	MONTISANO Sergio	SI
3	PIACENTE Francesco	SI
4	RIGILLO Salvatore	SI
5	MAGISANO Giuseppe	SI
6	BILOTTA Vito	SI
7	CIRACO' Fabio	NO

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Paravati Dott. Domenico

IL PRESIDENTE

Constato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 6 su n. 7 Consiglieri assegnati al Comune e su numero Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 38 del T.U.E.L. n. 267/2000 e premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del predetto T.U.:

- Il responsabile del servizio interessato in ordine della regolarità tecnica ha espresso parere favorevole
- Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere favorevole
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità ha espresso parere favorevole per come in calce riportato

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta

Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZIO	IMPORTO PREVISTO IN EURO
Servizio di anagrafe	34.336,00
Servizio di Polizia Locale	33.841,00
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	55.292,00
Servizi di viabilità e circolazione stradale	11.000,00
TOTALE	134.4690,00
GETTITO TASI PREVISTO	80.000,00
CORPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI	59,70%

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra indicati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- Abitazione principale e a quelle assimilate per legge, non soggette ad IMU: 2,00 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 1,00 per mille;
- Altri abitazioni – immobili di categoria catastale A e C: 2,00 per mille;
- Abitazioni assegnate dagli A.T.E.R.P: 2,00 per mille;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata: 2,00 per mille;
- Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: 2,00 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati:1,00 per mille
- Aree fabbricabili: 2,00 per mille;

RITENUTO altresì di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 6/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, con il quale, tra le altre, si disciplinano le modalità di trasmissione delle deliberazioni inerenti le aliquote TASI nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- Abitazione principale e a quelle assimilate per legge, non soggette ad IMU: 2,00 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 1,00 per mille;
- Altri abitazioni – immobili di categoria catastale A e C: 2,00 per mille;
- Abitazioni assegnate dagli A.T.E.R.P: 2,00 per mille;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata: 2,00 per mille;
- Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: 2,00 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,00 per mille
- Aree fabbricabili: 2,00 per mille;

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) Di trasmettere in via telematica sul portale del federalismo fiscale, a norma l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014, la presente deliberazione;

5) Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe MAGISANO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Domenico PARAVATI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico PARAVATI

PARERE FAVOREVOLE
Regolarità Tecnica

PARERE FAVOREVOLE
Regolarità Contabile

PARERE FAVOREVOLE
Copertura Finanziaria

F.to come in originale

F.to come in originale

F.to come in originale

Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000;

E' divenuta esecutiva:

X perché dichiarata immediatamente esecutiva;
(art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000)

decorsi 30 gg. Dalla data di trasmissione dell'atto al CO.RE.CO. art. 134, comma 1^ T.U. 267/2000,
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento;

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità art. 134 comma 1^, T.U.
267/2000.

San Vito sullo Ionio li 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico PARAVATI